

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/1451

del 25/09/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1277

del 25/09/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 70 POSTI VACANTI DI DOCENTE NEI PROFILI DI "INSEGNANTE" ED "EDUCATORE" (CATEGORIA C) PRESSO IL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 25.02.2020 N. 33 DI I.D..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 di I.D. del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 di I.D. del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.07.2020 sono stati approvati il Piano della Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.06.2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2019 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08.05.2018 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020.*";
- con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 era stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018, nel quale si provvedeva anche ad effettuare la "*Ricognizione sull'assenza di eccedenze, esuberanti e soprannumeri*" a valere per il 2019;
- con deliberazione G.C. 16.10.2019* n. 167 (*cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) è stata approvata l'"integrazione ed attualizzazione del "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO*" approvato con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 – Provvedimenti conseguenti. Rideterminazione Dotazione Organica. Dichiarazione assenza eccedenze, esuberanti, soprannumeri ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 per il 2020".
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2020-2021-2022 – ANNO 2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 3 del 24.02.2020;

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 di I.D. del 25.02.2020 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022 – annuale 2020, ed in particolare quanto previsto ai capoversi: 1 "**QUADRO NORMATIVO GENERALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TRIENNALI DEI FABBISOGNI**" e 2 "**RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE in riferimento all'art. 14 bis comma 1 lett. a) D.L. 4/2019 – L. 26/2019**" delle premesse, nei quali si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento in merito al contenimento/riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, vigenti all'epoca dell'adozione del PTFP; si verificava il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, anche per l'anno 2020 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni di personale e si confermava, in tale sede, che la programmazione dei fabbisogni di personale del Comune di Reggio Emilia ed i relativi Piani triennali dei fabbisogni adottati annualmente con un orizzonte temporale triennale - letti anche in relazione alle Linee di indirizzo – erano in linea e corrispondenti sia con il novellato dettato normativo (art. 6 D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii.) che con i contenuti e le indicazioni orientative delle "Linee di indirizzo...";

Ricordato, a tal proposito quanto indicato al suddetto capoverso 2 delle premesse della citata Deliberazione, nello specifico al sub punto "**CONDIZIONI OGGETTIVE – FACOLTA' ASSUNTIVE**" ed in particolare quanto segue:

"...omissis..."

- **Possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato del complessivo personale scolastico ed educativo necessario al funzionamento delle strutture comunali per la prima**

infanzia ed assegnato all'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, con applicazione di regime vincolistico differenziato (fuori dalle ordinarie facoltà assunzionali), trattandosi di "Istituzione" degli Enti locali che gestisce servizi educativi, scolastici e per l'infanzia, in applicazione della speciale normativa di cui all'art. 18 co. 2 bis del D.L. 112/2008, come da ultimo modificato da D.L. 66/2014 art. 4 co. 12-bis – tenuto conto degli ormai consolidati orientamenti della magistratura contabile (cfr. Corte Conti Emilia Romagna Delib. 106/2015/PAR e precedenti 34/2015/PAR e 172/2014/PAR – conferma del particolare regime per le Istituzioni Corte Conti Veneto delib.371/2018/PAR 10/10/2018). precisando che il Comune di Reggio Emilia aveva già adottato, per le assunzioni di personale scolastico educativo da assegnare all'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, tale separato "regime vincolistico differenziato" previsto per le istituzioni che gestiscono servizi educativi scolastici e per l'infanzia, che si conferma, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, con Deliberazione Giunta Comunale 31.03.2016 n. 78 di approvazione del "Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017", per tutte le motivazioni contenute al Capoverso 4 delle premesse, approvate al punto 1) del dispositivo. Si conferma oggi a maggior ragione l'adozione di tale separato regime assuntivo per il personale scolastico educativo necessario al funzionamento delle strutture per l'infanzia dell'Istituzione, scelta già effettuata dal Comune, in quanto avvalorata dalla speciale normativa successivamente intervenuta e contenuta nei commi 228 bis – ter – quater - quinquies dell'art. 1 della Legge 208/2015, come introdotti dall'art. 17 del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in legge N. 160/2016, che ha di fatto esteso tali deroghe a tutti gli Enti locali (oltre che alle loro istituzioni);
...omissis...

Visto ancora quanto previsto al **capoverso 4 "RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2020-2021-2022"** delle premesse della suddetta Deliberazione, nel quale - richiamate le linee di indirizzo per la predisposizione del piano dei fabbisogni (Decreto Interministeriale 8 maggio 2018) ed in coerenza con le nuove linee di mandato - si traccia il percorso individuato a sostegno del Piano dei fabbisogni di Personale, ed in particolare quanto segue:

"... omissis..."

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene di dover provvedere alla formulazione di un piano triennale dei fabbisogni che definisca il ripiano delle uscite 2019 e previste 2020, rinviando le assegnazioni al termine del percorso di revisione organizzativa e di definizione delle funzioni gestionali in concreto assegnante alle strutture dell'ente.

Seguendo le seguenti linee programmatiche:

- **di revisione dotazionale (Istituzione scuole e nidi d'infanzia, Polizia Locale) più sotto specificate;**
- **di ripristino di unità di forza lavoro, peraltro documentabili dalle dinamiche di turn over (allegato B) e previsionale E))** richiedono opportunamente la necessità di provvedere al ripiano delle uscite di tutte le famiglie professionali confermando:
prioritaria esigenza di professionalità, già segnalate nel precedente Piano
.... OMISSIS...

5) Famiglia Educativa – Cat. C e D

... omissis...

Strategie di recruiting

A fronte dei complessivi fabbisogni evidenziati di diverse professionalità e categorie, si elencano di seguito le strategie di recruiting ritenute funzionali alle politiche del personale dell'ente:

- **nuova normativa 2019 assuntiva vincolistica di riferimento per il Comune oltre quella derogatoria differenziata (rispetto al budget assuntivo ordinario) già adottata per l'"ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA";**
- **indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche;**
... omissis...
- **In particolare si evidenzia che in sede di conversione in Legge n. 114/2014 del D.L. 90/2014, è stato inserito all'art. 3 il comma 5-ter, in materia di utilizzo delle graduatorie di altri Enti e di estensione agli Enti Locali dell'applicazione di principi già fissati per le Amministrazioni dello Stato, e che in particolare statuisce che anche gli Enti locali sono tenuti ad applicare i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 101/2013, secondo il quale l'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, è subordinato alla verifica dell'esaurimento delle graduatorie, e l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ultimo periodo dispone: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato". in particolare:**

- dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica;
 - dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 01 gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie "anche secondo un criterio di equivalenza" (cfr. anche Nota di lettura Anci del 27/08/2014 in merito al D.L. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114).
- ... omissis...

Visto e richiamato a tal fine quanto previsto al **capoverso 5** "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIÀ AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITÀ", ed in particolare al **punto 5.2** "ASSUNZIONI 2020 DA NON IMPUTARE SUL BUDGET ASSUNTIVO - PER ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA (regime vincolistico differenziato)" e precisamente:

"1) INDIZIONE DI NUOVI CONCORSI PUBBLICI

confermato quanto già autorizzato e contenuto nel precedente PTFP 2018-2020 Delib. G.C. 08/05/2018 n. 88 e successivamente da ultimo riconfermato nella Deliberazione G.C. n. 167 del 16.10.2019* (* cfr. Deliberazione n. 172 del 22.10.2019) in relazione all'indizione, dal primo momento utile nel biennio 2019-2020 (organizzativamente compatibile con l'indizione degli altri Concorsi) di 2 nuovi Concorsi Pubblici per **"Educatore" ed "Insegnante"** di Cat. C per i quali non si dispone più di alcuna graduatoria (avendo esaurito entrambe le graduatorie nel corso del 2016-2017), **per tutti i posti che risulteranno vacanti all'atto dell'indizione**, in relazione ai fabbisogni organizzativi dell'Istituzione, e ad intero ripiano della Dotazione Organica di tali professionalità.

.... omissis...

Inoltre si dispone l'assunzione:

	Cat.	Profilo	decorrenze
20	C	Educatore/Insegnante*	Entro il 01.09.2020
...omissis...			

*Essendosi esaurite le graduatorie di pari profilo professionale del Comune di Reggio Emilia per Educatore ed Insegnante, ed in attesa di indizione di specifico Concorso Pubblico per tali profili, **la copertura dei posti avverrà mediante altra modalità di reclutamento, individuata nell'utilizzo di graduatoria concorsuale pubblica per assunzioni a tempo indeterminato di analoga ed equivalente professionalità di altri Enti, previo accordo o convenzione.** Gli ulteriori e restanti posti vacanti disponibili successivamente alle assunzioni effettuate con tale modalità verranno destinati alla copertura mediante indizione di apposito Concorso Pubblico."

Richiamato inoltre il **punto 5) del dispositivo della suddetta Deliberazione G.C. 25.02.2020 n. 33**, che testualmente recita:

"5. di autorizzare e di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti, all'indizione dei Bandi di Concorso Pubblico, dei Bandi di Mobilità volontaria tra enti, approvati con la presente deliberazione, nonché a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi comprese le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche, con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati";

Viste anche le recentissime Linee Guida per la ripresa "in sicurezza" delle attività scolastiche fascia 0-6 anni, di cui al provvedimento Registro Decreti 0000080 del 03.08.2020 "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per la fascia 0-6.", che dettano regole e indicazioni organizzative specifiche al fine di garantire la ripresa "in sicurezza" dei servizi educativi per la prima infanzia alla riapertura dell'anno scolastico - Settembre 2020, pubblicate in data 04.08.2020 sul sito del MIUR - che tra le varie indicazioni, al punto 2, precisano che **le figure adulte di riferimento "devono essere individuate stabilmente adottando un'organizzazione che favorisca l'individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, evitando nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini..",**

e preso atto che tale indicazione si traduce in sostanza nell'avere e/o nel dotarsi di gruppi stabili di figure di riferimento per struttura scolastica (docenti e collaboratori) che possano fungere il più possibile per tutte le evenienze / assenze/ straordinarietà che potrebbero verificarsi;

Tenuto conseguentemente conto:

- che - nell'attesa dell'indizione del Concorso Pubblico per il reclutamento di figure di personale Docente di cui al citato PTFP 2020-2022 - nel tentativo di accelerare e dar corso almeno in parte alla copertura dei numerosi posti vacanti di **Educatore ed Insegnante, mediante scorrimento di valide graduatorie concorsuali pubbliche di pari professionalità di altri Enti, nel numero massimo di 20 unità** - così come autorizzato dalla Deliberazione G.C. n. 33 del 25.02.2020 e più sopra riportato - sono stati interpellati da parte degli uffici Amministrativi della Direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, diversi Comuni / Unioni di Comuni territorialmente limitrofi al Comune di Reggio Emilia, al fine di addivenire ad un eventuale accordo o convenzione per l'utilizzo di loro graduatorie valide per i suddetti profili;
- che tuttavia, a seguito di tali interPELLI, non sono stati ritrovati Enti che disponessero di graduatorie sufficientemente capienti e con un numero di candidati idonei complessivamente congruo ad assicurare il ripiano integrale dei 20 posti autorizzati sul PTFP con tale modalità di reclutamento;
- **che è stata individuata ed è stato raggiunto un accordo, unicamente con l'Unione Val d'Enza** che ha concesso al Comune di R.E. **l'utilizzo della propria graduatoria** valida per profilo di "Insegnante" - cat. C, ma solo per un limitato numero di candidati / posti, in relazione alla disponibilità della graduatoria stessa, ed in particolare **per un numero massimo di 5 unità** complessivamente disponibili; pertanto nettamente insufficienti a ripianare integralmente i numerosi posti tuttora vacanti nella Dotazione Organica assegnata all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia;
- che a seguito del raggiunto accordo con l'Unione Val d'Enza, si è proceduto ad immettere in servizio le 5 unità ritrovate, con profilo di "Insegnante", in tempo utile per la riapertura delle strutture educative per la prima infanzia del Comune di Reggio Emilia;

Preso atto che, anche a seguito delle operazioni di recruiting effettuate e sopra indicate, la Dotazione Organica dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia prevede ancora tra gli altri, allo stato attuale, n. 42 posti vacanti con profilo di "Insegnante" cat. C a tempo pieno e n. 31 posti vacanti con profilo di "Educatore" cat. C a tempo pieno (numeri tuttavia in continua e costante crescita, "non fermi" e non stabilizzati a causa delle costanti dimissioni che si registrano da parte del personale docente che viene nominato presso lo Stato), che devono pertanto essere posti in copertura, nel maggior numero possibile, mediante indizione di Pubblico concorso per esami;

Ritenuto pertanto doversi urgentemente provvedere, in esecuzione di quanto disposto dalla più volte citata Deliberazione G.C. 25.02.2020 n. 33 di I.D. di approvazione del PTFP 2020-2022, **all'indizione di 1 Bando di Concorso Pubblico per la copertura di complessivi 70 posti vacanti di professionalità "DOCENTE" nei 2 profili di INSEGNANTE ed EDUCATORE** Categoria C, **di cui n. 39 posti di INSEGNANTE e n. 31 posti di EDUCATORE**, tutti a tempo pieno, secondo le modalità, i tempi, le condizioni, l'iter procedurale e gli indirizzi in essa stabiliti, specificando già sin da ora che, per ragioni di celerità, economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la procedura concorsuale sarà UNICA per entrambi i suddetti profili professionali messi a Concorso – "Insegnante" di Scuola d'Infanzia ed "Educatore" di Nido - fermo restando il necessario possesso degli specifici titoli di studio previsti per l'accesso ai due diversi profili – tenuto conto che si tratta di analoghe professionalità DOCENTI inquadrati in medesima categoria contrattuale "C" e che **fanno entrambe parte e riferimento all'esperienza "unica" dei nidi e delle scuole dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia, in un contesto che si fonda su un "progetto educativo e pedagogico unitario, da 0 a 6 anni"**;

Preso atto - in merito alle procedure e agli adempimenti in materia di Mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli artt. 30 e 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., da esperire prima di poter procedere alla copertura dei posti con procedura concorsuale pubblica - di quanto segue:

- **la Legge n. 56/2019** del 19 giugno 2019 *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"* (cosiddetto **"Disegno di legge Concretezza"**), **che ha proseguito nel percorso di facilitazione e di velocizzazione dei tempi di assunzione** presso le Pubbliche Amministrazioni già precedentemente iniziato col Decreto n. 4/2019, ha **introdotto ulteriori elementi semplificatori**:
 - in particolare l'**art. 3 comma 8** della Legge 56/2019, con la dichiarata finalità di **"...ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego"** **sospende temporaneamente**, sempre per il triennio 2019-2021, **l'obbligo di dare corso al previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30** del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. **prima di indire nuove procedure concorsuali pubbliche e di effettuare assunzioni dall'esterno**;

- il successivo **comma 9 del medesimo art. 3, entrando direttamente in modifica degli artt. 34 e 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001** e ss.mm.ii.;
- **abbrevia in via definitiva, da 60 a 45 giorni**, il termine di cui al medesimo art. 34 bis della cosiddetta “comunicazione obbligatoria” da trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica, decorso infruttuosamente il quale senza alcuna assegnazione di personale, gli Enti possono procedere ad effettuare assunzioni;
- prevede l'esclusione dalla previa comunicazione obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., delle assunzioni a tempo determinato superiori ai 12 mesi da effettuare ai sensi dell'art. 110 del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato);

Considerato conseguentemente:

- che in relazione agli adempimenti obbligatori previsti dal citato art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Comune di Reggio Emilia ha provveduto in data 26.05.2020 ad attivare le suddette procedure di mobilità inviando alla Regione Emilia Romagna – Agenzia per il Lavoro, e per conoscenza in pari data e via PEC (P.G. n. 89444), già anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione con l'indicazione del numero di posti e delle mansioni da ricoprire mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche in corso di validità;
- che il Servizio Lavoro della Regione Emilia Romagna aveva verificato e comunicato l'assenza di personale avente pari qualifica rispetto a quelle richieste negli elenchi di disponibilità tenuti dalla Regione, ed aveva pertanto trasmesso anch'esso nuovamente la comunicazione del Comune di Reggio Emilia - da loro protocollata in arrivo col numero LV/2020/30610 del 26.05.2020 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per il seguito di propria competenza, inviandola altresì per conoscenza via pec anche al Comune di R.E. stesso (in atti al n. 92968 di P.G. del 04.06.2020);
- che la procedura ex art. 34 bis D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. si è conclusa senza assegnazione alcuna di personale, come previsto dalla norma da ultimo modificata dall'art. 3 comma 9 della Legge 56/2019 e, pertanto, si **prende atto dell'esito negativo della stessa**;
- **che pertanto il Comune di Reggio Emilia ha adempiuto ai sensi di legge, a tutti gli obblighi in materia di Mobilità**;

Visti, per quanto attiene ai titoli di studio necessari per l'accesso ai profili di “Insegnante” di scuola dell'infanzia ed “Educatore” dei servizi educativi :

- il D.M. 10.03.1997 in particolare in materia di titoli di studio per il personale docente di scuola materna;
- la Legge n. 62 del 10.03.2000 “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.*” ed in particolare l'art. 1 comma 4-bis, in materia di requisito del titolo di abilitazione per i docenti di scuole materne paritarie;
- l'art. 4.1 della Circolare n. 31 Prot. N. 861 del 18.03.2003, del Dipartimento dei Servizi nel territorio – Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio – Area della Parità Scolastica, in merito al titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle Scuole Materne paritarie;
- il D.Lgs. n. 65 del 13.04.2017 “cosiddetta “Buona Scuola” sull’ “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni...*”, ed in particolare gli artt. 4 comma 1 lett. e) e 14 per quanto riguarda la previsione di qualificazione universitaria e i titoli per l'accesso alla professione di “educatore” dei servizi educativi per l'infanzia (nidi) e la conferma dei titoli richiesti per l'accesso alla professione di “docente della scuola dell'infanzia”;
- il D.P.R. 89/2010 del MIUR “Schema di regolamento recante “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 06 agosto 2008 n. 133*”, ed in particolare la Tabella allegata L al decreto “*Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento*”;
- il Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10.09.2010, che istituisce il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (LM – 85 bis);
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei **servizi educativi per la prima infanzia** e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. Emilia Romagna 19/2016) – art. 1.8 Titoli di studio per l'accesso a posti di “Educatore” nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente - in merito ai titoli di studio richiesti per l'insegnamento nei Nidi;

- il Decreto Ministeriale “MIUR” 9 maggio 2018, n. 378, in materia di titoli di accesso al profilo di “Educatore” dei servizi educativi per l’infanzia;
- la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 14176 dell’8.08.2018 avente ad oggetto *“Attuazione articolo 14, Decreto Legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia”*;
- le Note del MIUR – DPIT n. 3123 del 14/11/2012 e MIUR – DGPER n. 17417 del 27/11/2014 (in materia di validità del diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali).

Richiamato il *“Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”* approvato con Deliberazione G.C. del 01.12.2010 n. 22519/267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

- l’art. 5 Sezione B – “Requisiti generali per l’accesso”;
 - l’art. 6 Sezione B – “Titoli Culturali e Professionali”;
 - l’art. 7 Sezione B – “Riserve di Posti”;
 - l’art. 32 Sezione B – “Approvazione della graduatoria finale e suo utilizzo”;
 - l’art. 41 Sezione B - “Assunzioni a tempo determinato per supplenze e incarichi di personale docente dell’Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia”;
 - l’art. 11 Sezione B – “Concorso Pubblico”;
 - l’art. 13 Sezione B – “Contenuti del Bando di Concorso”;
- che prevede tra l’altro:
- che il Bando di Concorso venga approvato con Determinazione del Dirigente del “Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione”;
 - che il Bando deve contenere, oltre a quanto stabilito in termini generali dal Regolamento, la specifica normativa applicabile al procedimento di specie, i contenuti speciali quali ad esempio i requisiti professionali e culturali per l’accesso, le particolari tipologie di prove, ecc. sentita la Dirigenza dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia;

Visto, in relazione a taluni requisiti da possedere, e da indicare sul Bando, quanto previsto dalla Legge 120/1991 che al comma 1 stabilisce quanto segue:

“1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per sé mancanza del requisito dell’idoneità fisica all’impiego per l’accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l’ammissione ai concorsi per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso.”

Considerato in proposito, in tema di *“inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o dei profili professionali per i quali è bandito il concorso”*, quanto segue:

- il tratto qualificante del progetto educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia è il valore attribuito all’ambiente e agli spazi interni ed esterni intesi quali luoghi di vita, di comunicazione e di relazione per bambini e adulti. Gli spazi interni ed esterni del nido e della scuola dell’infanzia, che offrono zone specifiche ed articolate, sono pensati e organizzati in forme interconnesse che esaltano il valore della visibilità, della relazione, della comunicazione, della partecipazione e della non gerarchia tra gli ambienti. Le interconnessioni favoriscono le interazioni, le autonomie, le esplorazioni, la curiosità dei bambini. In tale contesto si inserisce il ruolo proprio dell’Educatore di Nido e dell’Insegnante di scuola nel promuovere l’apprendimento e lo sviluppo di bambini e bambine con un approccio di tipo ludico organizzando attività didattiche, educative e di socializzazione, attività creative e psicomotorie,
- l’Educatore, così come anche l’Insegnante interviene in tutti gli aspetti di cura del bambino (momenti del cambio pannolino e della biancheria, del pasto, del sonno, momenti di gioco in sezione o all’aperto),
- l’età dell’utenza (0-3 anni per il Nido / 3-6 anni per la scuola d’infanzia) rende indispensabile lo sguardo attento dell’Educatore e dell’Insegnante sui bimbi affidati per consentire lo svolgimento delle attività descritte in piena sicurezza;

Valutato pertanto - in relazione agli “specifici contenuti e mansioni proprie dei due profili professionali messi a Concorso” di cui sopra:

- che questa Amministrazione ritiene che la condizione di privo della vista di cui alla Legge n. 120/1991, comporti “inidoneità fisica specifica” alle mansioni proprie dei 2 profili professionali per il quale è bandito il concorso, ed in tal senso dispone sul Bando;

- che **non sia pertanto possibile prevedere tra i requisiti d'accesso la condizione di privo della vista** (*cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave così come definiti ai sensi degli art. 2 – 3 – 4 della Legge n. 138 del 03.04.2001*) essendo le mansioni proprie dei due profili non scindibili da funzioni di costante accompagnamento, controllo e vigilanza dei bimbi e non essendo possibile prevedere l'affiancamento agli stessi di ulteriori figure aggiuntive a supporto delle attività da svolgere. La condizione di privo della vista del personale docente, inoltre, può arrecare grave pregiudizio alla sicurezza dei bambini e degli altri operatori presenti all'interno della struttura;

Visto ancora in relazione alla previsione di riserve da indicare su Bandi di Concorso:

- quanto previsto, in materia di riserve di legge, alle "Forze Armate":
 - dall'art. 1014 del Decreto Legislativo n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare" e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - al comma 1 – lettera a), relativamente alla riserva obbligatoria del 30% di posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni a favore di volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;
 - al comma 4 nel quale si specifica che, nel caso in cui la riserva per i volontari in ferma prefissata di cui sopra non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, la frazione di posto determinatasi dovrà essere cumulata con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
 - e dall'art. 678 comma 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare" e s.m.i. recitante quanto segue:
"Le riserve di posti di cui all'art. 1014, si applicano anche agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.";

Considerato a tal proposito:

- che nella Determinazione Dirigenziale n. 1619 di R.U.A.D. del 16.10.2018 di indizione di 3 Concorsi Pubblici per esami per 3 posti di "Gestore Processi Amministrativi" cat. C, 3 posti di "Funzionario Amministrativo" cat. D e 3 posti di "Funzionario Reti Sociali" cat. D, **ultimi concorsi pubblici indetti dal Comune di R.E.**, all'interno dei quali è stata applicata la riserva di posti di cui ai vigenti artt. 1014 co. 1) e 678 comma 9) del Decreto Legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni – si specificava che con l'indizione di tali concorsi pubblici e l'applicazione dei posti riservati a tale categoria, rimaneva **un "credito" di 0,3** in termini di frazioni di posto già anticipata che sarebbe stata portata successivamente in riduzione nell'indizione di prossimi Concorsi pubblici;
- che occorre ora procedere a determinare la riserva di posti FF.AA da destinare ai 2 profili di cui al CONCORSO PUBBLICO oggetto del presente provvedimento, tenuto conto di quanto sopra specificato e partendo da un credito di posto di "0,3";
- che conseguentemente, **sui totali 70 posti (di cui 31 Educatori e 39 Insegnanti)** da mettere attualmente a concorso nella presente **procedura**, si debbano calcolare **21 posti da riservare alle FF.AA.** (corrispondente al 30% di 70), che verranno così suddivisi nei due profili: **n. 9 posti nel profilo di Educatore e n. 12 posti nel profilo di Insegnante** da riservare ai beneficiari di cui agli artt. 1014 co. 1) lettera a) e 678 comma 9) del Decreto Legislativo n. 66/2010 e s.m.i.;
- che essendo la riserva calcolata nel presente Bando in numero pari, senza arrotondamenti, rimane ancora il suddetto **"credito" di 0,3** in termini di frazioni di posto già anticipata da portata successivamente in riduzione nell'indizione di prossimi Concorsi pubblici;

Dato atto - come convenuto con la Direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia – di quanto segue:

- dalla presente procedura concorsuale, unica per entrambi i profili professionali, verranno generate due distinte graduatorie utili per assunzioni a tempo indeterminato: una per profilo di "Insegnante" e una per profilo di "Educatore", nonché due ulteriori distinte graduatorie utili unicamente per assunzioni a tempo determinato, una per profilo di "Insegnante" e una per profilo di "Educatore", come meglio indicato al capoverso GRADUATORIE del Bando di Concorso;
- i candidati interessati potranno comunque partecipare per entrambi i profili unicamente qualora in possesso dei titoli di studio previsti e validi per l'accesso a entrambi i profili, trattandosi di titoli non pienamente sovrapponibili e qualora ne facciano esplicita richiesta sulla domanda di partecipazione al concorso. In caso contrario potranno partecipare ad un solo profilo: "Insegnante" o "Educatore" per il quale possiedono idoneo requisito d'accesso (idoneo titolo di studio);

- le graduatorie derivanti dalla presente procedura concorsuale per assunzione a tempo indeterminato – in applicazione dei principi di economicità, celerità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa – dovranno essere anche **utilizzate per assunzioni a tempo determinato** pieno o parziale, in via prioritaria avanti a tutte le altre stilate per assunzioni a tempo determinato, già fin da subito nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori, e comunque durante l'intero arco di vigenza delle graduatorie stesse, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia, nonché dalla *“Disciplina speciale per il conferimento al personale docente assegnato all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, degli incarichi e delle supplenze a tempo determinato e per la gestione delle graduatorie”* approvata unitamente al presente Bando di Selezione, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia n. n. 16 di R.U.I.C. del 13.07.2020;

Preso atto inoltre, **in tema di riserve alle “Forze Armate” e di assunzioni a tempo determinato**, della comunicazione pervenuta in occasione della pubblicazione dell'ultima Selezione Pubblica indetta per assunzioni a tempo determinato dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, in data 01.02.2017, da parte del Ten. Colonnello - Capo Sezione Collocamento ed Euro formazione del Comando Militare Esercito Emilia Romagna – Ministero della Difesa, con la quale segnalava - ai sensi della “Scheda Informativa” predisposta dal Ministero della Difesa in materia di applicazione nei pubblici concorsi della Riserva dei posti ai volontari delle FF.AA., ove era stato interpretato e specificato che la riserva dei posti si applichi a tutti i Bandi di Concorso *e provvedimenti che prevedano assunzioni di personale non dirigente a qualunque titolo nelle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla tipologia di contratto, sia esso a tempo determinato che indeterminato, ed anche qualora la selezione sia volta alla formazione di graduatorie senza indicazione del numero dei posti e per tutti i casi in cui si prevedono assunzioni ulteriori al di là del numero già previsto dal bando di concorso...* (aspetti questi ultimi che costituivano novità interpretativa ed applicativa del suddetto Ministero, non direttamente riscontrabile dal testo dell'art. 1014) - quanto segue:

“La riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010 e succ. mod. è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal co. 4 art. 1014 cit.” ; omissis..

Infatti, nel caso di selezione volta alla formazione di graduatorie senza indicazione del numero di posti e per tutti i casi in cui si prevedono assunzioni ulteriori al di là del numero già previsto dal bando di concorso, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.”;

Letta e richiamata la sopracitata “Scheda Informativa” del Ministero della Difesa, trasmessa in allegato alla mail dal suddetto Tenente Colonnello, nella quale al punto “4) Profili applicativi della norma” – Capoverso D) si prevede la seguente formulazione del testo da inserire nel caso di Bandi di Selezione volti alla formazione di graduatorie senza indicazioni del numero di posti (caso tipico dei Bandi indetti per assunzioni a tempo determinato) e per tutti i casi in cui si prevedano assunzioni a tempo indeterminato ulteriori al di là del numero previsto dal Bando di Concorso (a scorrimento di graduatoria) - come è il caso di specie dei Bandi in corso di approvazione:

“Ai sensi dell'articolo 1014, comma 4 e dell'articolo 678 comma 9, del Decreto Legislativo n. 66/2010, la riserva per i volontari delle FF.AA. si applica a scorrimento della graduatoria.”;

Considerato pertanto che il Bando di Concorso in via di approvazione, debba prevedere l'applicazione della suddetta riserva anche nel caso di eventuale scorrimento delle graduatorie degli idonei (1 riserva su 3 candidati = 30%), nonchè nel caso di utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato;

Considerato infine che anche con l'inserimento della riserva di complessivi 21 posti previsti per il personale appartenente alle Forze Armate di cui al Decreto Legislativo n. 66/2010 (di cui n. 12 relativi alla copertura di n. 39 posti di “Insegnante”, e n. 9 relativi alla copertura di n. 31 posti di “Educatore”), non si supererà il 50% (massima % destinabile a riserve) dei posti riservati in relazione a quelli complessivamente messi a concorso;

Vista anche a tal proposito, per la redazione del Bando, del relativo iter procedurale e delle prove, la Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione *“Linee guida sulle procedure concorsuali”* pubblicata in G.U. in data 12.06.2018;

Preso atto:

- dei contenuti, dei principi, degli indirizzi, della “ratio” ed in generale di tutto quanto indicato dalla Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione “*Linee guida sulle procedure concorsuali*”, pubblicata in G.U. in data 12.06.2018, ed in particolare di quanto ivi indicato in merito: alla “preselezione” dei candidati; alle “prove”; alla opportunità di selezionare i candidati su prove non solo mnemoniche o nozionistiche, ma anche basate sul ragionamento, sulla soluzione di problemi e di casi, sull’applicazione della conoscenza ai casi concreti; alla opportunità e necessità di ammettere alle successive fasi concorsuali i candidati “migliori” coi punteggi più alti; alla “formazione delle graduatorie” ecc. e segnatamente di quanto indicato:

- al punto “4. La preselezione” che testualmente recita: “

4. La preselezione

In presenza di un numero elevato di candidati, si può procedere a una preselezione. Va segnalata l'importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione. Da questo punto di vista, per esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con l'indicazione delle risposte esatte, privilegia i candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli più preparati e più capaci.

Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere conto che i candidati migliori non sono semplicemente quelli più preparati, perché il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze. Le domande, dunque, non dovrebbero essere prevalentemente volte a premiare lo studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).

La preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di candidati preselezionati dovrebbe perciò corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso. A questo scopo, si può prevedere di ammettere alle prove i primi classificati nella graduatoria della preselezione, oppure tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri.

In ogni caso, è necessario calibrare la difficoltà delle prove in relazione all'esigenza di avere una graduatoria non troppo concentrata. Nel caso in cui si ammettano i primi della graduatoria, per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente facili da ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a tutte o a quasi tutte le domande: si rischierebbe di escludere ottimi candidati, che commetterebbero pochissimi errori. Nel caso in cui si ammettano tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso in cui fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio minimo, ma anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati.”;

- al punto “6. Le prove” che testualmente recita:

“6. Le prove

Le materie delle prove di esame devono ragionevolmente corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici.

Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere compiti di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità applicative.

La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le

conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull'applicazione di una nozione generale a un settore specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato.

Omissis...

Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni.”;

- al punto “8. La formazione della graduatoria”, ove si richiama la facoltà rimessa in capo agli Enti, (ed inserita dal D.Lgs. 75/2017 all’articolo 35, comma 3 lett. e-bis del D.Lgs. 165/2001) di limitare il numero dei candidati idonei da ammettere in graduatoria, in modo da assicurare “... *una selezione dei candidati più rigorosa e più coerente con il principio di buon andamento ed è volta a scongiurare il formarsi di graduatorie eccessivamente lunghe, formate da idonei che difficilmente potranno essere chiamati nel periodo di vigenza della graduatoria medesima e che possono bloccare la possibilità per le amministrazioni di svolgere nuovi concorsi, anche a distanza di anni, in caso di proroghe delle graduatorie.*”;

Sentita in merito all'intero procedimento concorsuale, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia (nella persona del Direttore Dr. Nando Rinaldi), interessata alla copertura dei posti da ricoprire, che ha collaborato con lo scrivente Servizio nella redazione del Bando di Concorso – in particolare con riferimento **ai requisiti culturali e professionali da possedere, al programma d'esame e alla tipologia delle prove**, ritenuti allo stato attuale, più consoni a selezionare e reclutare le figure professionali ricercate in relazione agli attuali fabbisogni organizzativi e progettuali dell'Ente, all'unitario progetto educativo e pedagogico 0-6 anni, all'esperienza “unica” dei nidi e delle scuole d'infanzia reggiane, nonché alla normativa generale di riferimento;

Stabilito pertanto, di concerto con il Direttore dell'Istituzione, in merito all'iter procedurale, ai titoli d'accesso, alle prove, e alle graduatorie, tutto ciò che segue e che viene poi riportato in più parti, all'interno del Bando di Concorso:

- La presente procedura concorsuale - in ragione del fatto che l'esperienza dei nidi e delle scuole dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia e il modello educativo reggiano noto a livello mondiale come “Reggio approach”, si fondano, nascono e si sviluppano nell'ambito di un contesto unico ed unitario di riferimento, che si snoda in una logica di piena continuità, su un progetto educativo e pedagogico “unitario” 0-6 anni - è unica per entrambi i profili professionali. I candidati potranno pertanto partecipare al Concorso Pubblico per uno o per entrambi i profili professionali, avuto riguardo unicamente ai titoli di studio dagli stessi posseduti.
- In particolare i candidati potranno partecipare per entrambi i profili unicamente qualora in possesso dei titoli di studio previsti e validi per l'accesso a entrambi i profili, trattandosi di titoli non pienamente sovrapponibili e qualora ne facciano esplicita richiesta sulla domanda di partecipazione al concorso. In caso contrario potranno partecipare per un solo profilo: “Insegnante” o “Educatore” per il quale possiedono idoneo requisito d'accesso (idoneo titolo di studio).
- Le prove d'esame: 1 PROVA PRESELETTIVA, 1 PROVA SCRITTA E 1 PROVA ORALE, saranno altrettante PROVE UNICHE, valide per entrambi i profili professionali messi a Concorso, trattandosi di analoghe professionalità di DOCENTE inquadrato in medesima categoria contrattuale e precisando che l'individuazione e la scelta delle materie d'esame fanno specifico riferimento all'esperienza dei nidi e delle scuole dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia, un contesto che come anzidetto, si fonda su un progetto educativo e pedagogico unitario, da 0 a 6 anni. Pertanto il candidato che, avendone i requisiti, faccia istanza e venga ammesso a partecipare alla presente procedura concorsuale per uno o per entrambi i profili di Insegnante ed Educatore, sosterrà comunque una unica prova preselettiva, una unica prova scritta (valida per entrambi i profili) ed in caso di superamento di entrambe, ed al ricorrere di tutte le condizioni concorsuali, una unica prova orale.
- Il superamento della prova preselettiva consentirà per TUTTI i candidati idonei (e che avranno riportato nella stessa il punteggio di almeno 21/30), l'inserimento nelle 2 graduatorie specifiche (una per ciascun profilo professionale di Insegnante ed Educatore) che verranno redatte unicamente per assunzioni a tempo determinato pieno o parziale (da utilizzare in subordine a quelle redatte a tempo indeterminato) e nelle quali verrà segnalata l'indicazione degli eventuali

candidati che beneficiano della riserva Forze Armate (riserva che verrà applicata proporzionalmente, in caso di scorrimento della graduatoria, anche nelle assunzioni a tempo determinato). Le due graduatorie di merito espresse in trentesimi, verranno stilate secondo l'ordine del punteggio conseguito nella prova preselettiva;

- Il superamento di entrambe le prove d'esame (scritta ed orale) per i candidati eventualmente ammessi alle stesse, consentirà l'inserimento in una o in entrambe le graduatorie che verranno stilate per la nomina dei vincitori e per assunzioni a tempo indeterminato (con riferimento ai 2 diversi profili di INSEGNANTE o EDUCATORE, tenuto conto della volontà espressa dal candidato sulla domanda di partecipazione e dei necessari requisiti prescritti per l'accesso per ciascun profilo professionale di Insegnante ed Educatore), nelle quali verrà data indicazione degli eventuali candidati che beneficiano delle riserve di legge (Forze Armate per entrambi i profili di Educatore ed Insegnante) – graduatorie da utilizzare scorrendo l'ordine di merito dei candidati – per la copertura dei posti messi a concorso e di altri posti disponibili o che si renderanno vacanti nell'arco della validità delle graduatorie stesse, conformemente alle disposizioni legislative in materia di assunzioni vigenti all'atto dell'utilizzo delle stesse. **Le 2 graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato saranno formate dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale.** In tali graduatorie non si terrà conto alcuno del punteggio riportato nella prova preselettiva a test. Le graduatorie degli idonei saranno pertanto espresse in sessantesimi (ottenuto con la somma del punteggio conseguito nella prova scritta e nella prova orale).

Il punteggio massimo complessivamente a disposizione della Commissione per la formazione delle 2 graduatorie, è di 60 PUNTI cadauna, così ripartiti:

PROVA SCRITTA	PUNTI 30/30
PROVA ORALE	PUNTI 30/30
TOTALE PUNTEGGIO	PUNTI 60/60

Per superare la prova scritta ed essere ammessi all'orale occorrerà riportare il punteggio di almeno 21/30.

Per superare la prova orale ed essere ammessi in graduatoria occorrerà riportare il punteggio di almeno 21/30.

- le prove concorsuali - alla luce di tutto quanto anzidetto e delle Linee Guida - tenderanno a verificare sia le conoscenze/competenze tecnico-nozionistiche che le capacità/competenze personali (ivi comprese la cultura generale, la correttezza lessicale, grammaticale e la proprietà di linguaggio, la capacità d'espressione verbale e scritta e di ragionamento, di proposizione e risoluzione di "casi concreti", e/o di soluzione di problemi anche logico/astratti deduttivi), i comportamenti organizzativi, la motivazione dei candidati, con riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere tenuto conto del contenuto professionale dei posti messi a concorso, dei principali processi di riferimento e delle conoscenze e competenze specialistiche e comportamentali caratterizzanti i profili docenti. Tenderanno pertanto a verificare non solo la mera conoscenza nozionistica delle materie d'esame, ma anche la capacità del candidato di applicare la conoscenza alle specifiche situazioni, di effettuare collegamenti tra le diverse materie, di contestualizzare e di utilizzare le conoscenze per la soluzione di casi concreti e di problematiche, in relazione al livello di inquadramento;
- la prova "preselettiva" consisterà in una prova a test che potranno vertere su una o più delle seguenti tematiche/macro aree di indagine selettiva, anche con eventuale combinazione tra di loro:
 - materie d'esame/normative di riferimento indicate sul Bando di concorso;
 - capacità di ragionamento e/o di soluzione di problemi logico/astratti/deduttivi e/o inerente la risoluzione di "casi concreti";
 - cultura generale, correttezza lessicale e grammaticale, proprietà di linguaggio.
- il punteggio riportato nella Prova Preselettiva sarà utile unicamente ai fini della formazione delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato per i 2 diversi profili di Insegnante ed Educatore, nonché dell'inserimento in tali graduatorie dei candidati idonei; esso non costituirà punteggio utile ai fini della formazione delle 2 graduatorie finali per assunzioni a tempo indeterminato (una per ogni profilo), che sarà espresso in sessantesimi (dato dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale);
- per celerità, speditezza ed economicità nell'espletamento della procedura concorsuale, si è stabilito che **si procederà all'effettuazione della PROVA PRESELETTIVA e della PROVA SCRITTA, ENTRAMBE nella stessa giornata** di convocazione, a seguire l'una all'altra;
- per le medesime motivazioni, la Commissione è autorizzata ad utilizzare un meccanismo di correzione cosiddetto "a cascata" e - a propria discrezione - "a sbarramento numerico", procedendo ad esaminare per prima (e per tutti i candidati) la prova preselettiva a test (che genererà due distinte graduatorie per assunzioni a tempo determinato, una per profilo professionale, nelle quali verranno inseriti tutti i candidati idonei alla stessa), e proseguendo poi

con la valutazione della Prova scritta (già apparentata in forma anonima con l'altra) unicamente in via residuale, per i soli candidati che avranno superato la prova preselettiva riportando un punteggio di almeno 21/30, ed eventualmente anche in misura ulteriormente contenuta - (a discrezione della Commissione, nel caso di un elevato numero di candidati partecipanti) – in numero non superiore a 10 volte i posti messi a concorso, eventualmente elevato delle posizioni ex aequo (max 700 candidati ammessi alla correzione della Prova scritta: quelli che avranno riportato nella prova preselettiva il punteggio più alto, avuto riguardo per i pari punto).

- Le due prove (preselettiva e scritta) elaborate da ogni candidato verranno riunite, al termine delle prove, in un'unica busta, contenente già anche le generalità del candidato sigillate in apposito contenitore.
- Al termine dell'effettuazione di entrambe le prove (preselettiva e scritta d'esame) la Commissione procederà (nella medesima o in altra giornata), in via preventiva, all'apparentamento delle 2 prove redatte dai candidati (con apposizione sulle stesse di identico numero) e successivamente, alla correzione degli elaborati nel modo seguente:
 - prima verrà corretta la prova preselettiva di tutti i candidati presenti in sala (senza procedere, al termine della correzione, all'apertura delle buste contenenti le generalità);
 - successivamente verrà corretta la Prova Scritta per i soli candidati che avranno superato la prova preselettiva con il punteggio di almeno 21/30 (punteggio che costituisce "la soglia" per il superamento della prova), **al massimo per la loro totalità, o eventualmente** – a discrezione esclusiva della Commissione, nel caso di un elevato numero di candidati partecipanti – **anche in misura più contenuta**, quantificata in numero non superiore a 10 volte i posti messi a Concorso eventualmente elevati dei pari punto – (a discrezione della Commissione, max 700 candidati ammessi alla correzione della prova scritta: quelli che avranno riportato nella prova preselettiva il punteggio più alto, avuto riguardo per le situazioni dei pari punto).
- La Commissione pertanto non procederà alla correzione della prova scritta dei candidati che nella prova preselettiva avranno riportato un punteggio inferiore ai 21/30 e, a propria discrezione, nemmeno dei candidati idonei in numero superiore a 10 volte i posti messi a concorso, eventualmente elevato in considerazione dei pari punto, secondo quanto più sopra indicato.
- Proseguiranno pertanto con l'ammissione alle successive fasi concorsuali – correzione della PROVA SCRITTA D'ESAME già svolta e, se idonei, alla PROVA ORALE - utili alla formazione delle 2 graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato – unicamente i candidati che avranno superato la prova preselettiva con un punteggio minimo di 21/30 e, a discrezione della Commissione, in numero contenuto, comunque non superiore a 700, elevato eventualmente per le posizioni ex aequo (i primi 700 candidati che avranno riportato nella prova preselettiva il punteggio più alto, eventualmente elevati avuto riguardo per le posizioni di pari punto).

Visti e preso atto inoltre dei vari provvedimenti normativi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e/o comunque di fonte governativa, in materia di misure di contrasto e di contenimento del rischio per COVID-19;

Viste in particolare, da ultimo, le *"Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza Covid-19"* approvate con atto del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 98 del 06.06.2020;

Tenuto conto che come riportato dalle suddette Linee guida predisposte dalla Regione Emilia Romagna *"....in base alla normativa vigente le pubbliche amministrazioni possono riprendere lo svolgimento delle procedure concorsuali, anche con modalità in presenza dei candidati, e pertanto sono state redatte le presenti linee guida hanno l'obiettivo di favorire lo svolgimento delle stesse realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse."*;

Dato atto:

- che pertanto, le prove concorsuali previste dal presente Bando di Concorso verranno svolte, per quanto possibile, con modalità che presuppongono "la presenza" dei candidati, salvo eventuali ed ulteriori sviluppi negativi dell'emergenza COVID-19;
- che al momento tuttavia, pur essendo stata consentita la ripresa dello svolgimento delle procedure concorsuali "in presenza", non è possibile prevedere all'interno del Bando l'intero calendario delle

prove d'esame con l'individuazione delle date e dei luoghi di svolgimento delle stesse, non essendo possibile ipotizzare il numero complessivo dei partecipanti alla procedura e non è possibile nemmeno prevedere sin d'ora per lo svolgimento delle stesse, luoghi idonei a garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alla procedura stessa, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse;

- che conseguentemente le singole date e i luoghi di svolgimento delle diverse prove d'esame verranno stabiliti dalla Commissione nel corso dei propri lavori, tenuto conto del numero dei candidati partecipanti alle singole prove;
- che i candidati verranno convocati alle prove mediante pubblicazione di apposita comunicazione all'Albo Pretorio Online del Comune, reperibile presso l'Ufficio Concorsi e Assunzioni nonché pubblicato sulla home-page e nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito Internet del Comune di Reggio Emilia www.comune.re.it/concorsi; verrà inoltre inviata tramite Email, comunicazione individuale informale a ciascun candidato ammesso alle diverse fasi concorsuali, nella quale verrà riportata anche l'informativa di pubblicazione delle comunicazioni di cui sopra.

Preso inoltre atto della necessità di inserire nel Bando di Concorso apposite clausole da applicare all'utilizzo delle graduatorie sia a tempo indeterminato che determinato, ed in particolare in merito all'utilizzo:

- delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato; disponendo che le graduatorie che scaturiranno dall'esito della prova preselettiva per entrambi i profili, costituiranno graduatorie valide per assunzioni a tempo determinato per esigenze sostitutive e/o straordinarie che si dovessero verificare di volta in volta, dalla data di approvazione delle graduatorie e per tutta la durata stabilita dalle disposizioni legislative nel tempo vigenti;
- delle graduatorie **per assunzioni a tempo indeterminato** che dovranno anche essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, in via prioritaria rispetto a tutte le altre a tempo determinato in possesso dell'Amministrazione, fin da subito nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori, e comunque durante l'intero arco di vigenza delle graduatorie stesse, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia, nonché dalla "Disciplina speciale per il conferimento al personale docente assegnato all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, degli incarichi e delle supplenze a tempo determinato e per la gestione delle graduatorie" approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia n. n. 16 di R.U.I.C. del 13.07.2020;

Tenuto conto di tutto quanto sopraevidenziato;

Visto l'incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" a decorrere dal 01.02.2020;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di indire - per tutte le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione di quanto disposto da Deliberazione G.C. 25.02.2020 n. 33 di I.D., e d'intesa con la Direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia - Bando di Concorso Pubblico **per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 70 unità di DOCENTI (di cui n. 39 con profilo di INSEGNANTE e n. 31 con profilo di EDUCATORE - Cat. C1) presso i Nidi e le Scuole d'Infanzia dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia** di cui n. 21 con diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli artt. n. 1014 co. 1 - lettera a) e n. 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni (FORZE ARMATE);
2. di approvare contestualmente, come risulta in **ALLEGATO A)** al presente provvedimento, il Bando di Concorso che costituisce "lex specialis" del concorso stesso;

3. di stabilire:

- in 30 giorni la pubblicazione del Bando di Concorso di cui sopra;
- che tale Bando debba essere pubblicato – così come previsto dall'art. 15 Sezione B del "Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi" del Comune di Reggio Emilia - all'Albo Pretorio Online Comunale, inviato ai Comuni della Provincia, alle Biblioteche civiche, al Centro per l'Impiego di Reggio Emilia, alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria e aziendali, al Ministero della Difesa – Ufficio Generale per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, nonché pubblicato sull'apposito sito INTERNET del Comune di Reggio Emilia, sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso, il cui indirizzo è indicato all'interno del Bando di concorso. Inoltre l'avviso di Concorso verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami.

Si attesa che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)